

RACCOMANDATA A MANO



13/A

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot.n.6199/20802

Bari, li 28.5.1986

OGGETTO: L.R.: Norme regionali di attuazione della legge 15.1.1986, n.4, con modificazioni alla legge regionale 26.5.1980, n.51, modificata ed integrata con legge regionale 27.5.1982, n.23.-



Al Sig. Presidente del Consiglio
della Regione Puglia

B A R I

e, p. c.: Al Sig. Presidente della Giunta
della Regione Puglia

B A R I

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
Affari Regionali

R O M A

(Rif. tele n.200/4031/PU.50.2.15 del 27.5.86)

Si fa riferimento alla nota n.3076 del 28 aprile 1986, concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali ha comunicato che il Governo ha rinviato a nuovo esame di codesto Consiglio la legge regionale recante: "Norme regionali di attuazione della legge 15.1.1986, n.4, con modificazioni alla legge regionale 26.5.1980, n.51, modificata ed integrata con legge regionale 27.5.1982, n.23", in quanto, premesso che il quinto comma dell'art.3 delinea un sistema di designazione anzichè di elezione, come previsto dall'art.unico, lettera a) della legge 4/1986, sono stati formulati i seguenti rilievi:

CONSIGLIO REGIONALE		
A R B I V O		
28 MAG. 1986		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N.	3846	

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

= 2 =

- 1) In ordine all'art.2, l'elencazione delle funzioni di competenza, dell'Assemblea, con particolare riguardo alla generica formulazione di cui alla lettera e), non è in linea con l'individuazione delle attribuzioni dell'Assemblea medesima, ai sensi dell'art. unico lettera a) della legge statale n.4/1986 -
- 2) In ordine all'art.4 decimo comma, le disposizioni che prevedono la revoca del Comitato di Gestione e del Presidente in ogni tempo da parte dell'Assemblea o del Consiglio Comunale non sono conformi ai principi dell'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali, seguiti anche da altre Regioni, secondo cui la revoca è prevista solo come sanzione in casi di persistente violazione di leggi, regolamenti, piani sanitari o indirizzi e direttive vincolanti -
- 3) In ordine all'art.4 quattordicesimo comma, il previsto esonero dall'obbligo della diffida contrasta, a rigore, con i principi che regolano gli interventi sostitutivi; inoltre, la nomina del commissario straordinario, da parte del Presidente della Giunta Regionale, per la provvisoria gestione dell'Unità Sanitaria locale, interferisce con la competenza statale in materia di controllo sugli organi delle Unità Sanitarie Locali medesime, ai sensi dello art.49 della legge 833 del 1978, quale anche ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.245 del 1984 -
- 4) In ordine all'art.7, il Comitato Regionale di Controllo cui sono sottoposti gli atti adottati dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea della Comunità Montana e dell'Associazione Intercomunale è quello integrato ai sensi dell'art.49, 1° comma, legge 833/1978, come sostituito dall'art.13 della legge 24 aprile 1982, n.181.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(*Massaro*)